

COMUNE DI PERLO

Provincia di Cuneo

N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016, ricognizione delle partecipazioni possedute e piano di razionalizzazione.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di settembre alle ore 20,00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

All'appello sono risultati:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
GARELLI Enzo	Sindaco	X	
ROSSOTTI Giancarlo	Vice Sindaco	X	
FRANCO Graziella	Assessore	X	
ROSSOTTI Alessio	Consigliere	X	
VEGLIA Bruno Francesco	Consigliere	X	
MAZZUCCO Silvana	Consigliere	X	
BELLINI Patrizia	Consigliere		X
PATRONE Ornella	Consigliere	X	
BALMA Vincenzo	Consigliere		X
BENZO Federica	Consigliere		X
MASSERA Nadia	Consigliere		X

e così in numero legale di 07 Consiglieri sui 11 assegnati al Comune di cui 11 in carica.

Con l'intervento e l'opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, il Sig. GARELLI Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della Legge n. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente Deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente Deliberazione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente Deliberazione ed al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;


Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo all'indirizzo:
<http://portaletesoro.mef.gov.it>
3. Di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni:
 - FINGRANDA S.p.a.: di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di dismissione di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 21/12/2011 e della Giunta Comunale n. 25 del 23/12/2011 e successive determinazioni. Si precisa che sono state indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in detta Società con esito infruttuoso. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/07/2017 il Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista del recesso.
 - AUTOSTRADA CEVA – GARESSIO – ALBENGA S.p.A.: successivamente all'adozione del piano di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014 si è riscontrato che una consistente parte dei soci pubblici di detta Società ha optato per la dismissione della propria partecipazione nella predetta società. Data la modestissima partecipazione del Comune di Perlo e stante la dismissione della quota di partecipazione pubblica generale che comporterà l'impossibilità per gli enti locali presenti nell'assetto societario di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico, si ritiene divenga impossibile il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente realizzate finora e pertanto si ritiene di dismettere la Società.
4. Di mantenere la seguente partecipazione:
 - A.C.D.A. S.p.A.: di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società A.C.D.A S.p.A. A.C.D.A. è una società totalmente pubblica che opera nel campo servizi acquedotto, ciclo integrato dell'acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse generale perseguendo una funzione istituzionale. Di dare atto che quanto sopra risulta meglio dettagliato nelle schede di cui all'allegato A.
5. Di incaricare i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato precisando che gli atti di alienazione dovranno essere approvati entro un anno dal presente atto.
6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
7. Che la presente Deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune.
8. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
9. Che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

Con successiva votazione unanime e favorevole la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI PERLO

Provincia di Cuneo

PARERE SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
EX ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/8/2016 N. 175
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/6/2016 N. 100
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'ORGANO DI REVISIONE

La sottoscritta dr.ssa Gotta Elena, nella sua qualità di Revisore del Conto del Comune di Perlo

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera o), della Legge n. 213 del 2012 il quale al comma 1 lettera b) n. 3 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale si approva la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/9/2016;

Vista la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

Visto il rispetto della normativa alla modalità di partecipazione a organismi esterni;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa all'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016

Perlo, li 20 settembre 2017

L'ORGANO DI REVISIONE
dr.ssa Elena Gotta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Garelli Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Perlo, li 13 OTT. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

=====
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 13 OTT. 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Perlo, li 13 OTT. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani

=====
 Inviato al CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il
_____ Prot.n° _____

 Ricevuto dal CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il
_____ Prot.n° _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

IL SEGRETARIO
